

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 12/06/2002 n. 3269
legge 109/94 Articoli 20 - Codici 20.1

Nel caso in cui il bando prescriva la sigillatura a ceralacca "di tutti i lembi di chiusura" della busta contenente l'offerta, è illegittima l'esclusione dalla gara di una ditta perché non è stato apposto, nella busta contenente l'offerta da quest'ultima presentata, il sigillo anche sul lembo di chiusura già preincollato dal costruttore della busta. Nel caso in cui sussista un margine di incertezza nell'interpretazione di una clausola del bando, occorre preferire la lettura che garantisce la più ampia partecipazione alla procedura, sempre che non risulti violata la par condicio tra le concorrenti e non sia messa in dubbio la segretezza delle offerte. Legittimamente un funzionario comunale, che sia stato membro della commissione di gara, esprime un parere di regolarità tecnica sulla gara stessa, ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142 del 1990.